

**N.11/D.D.C. DEL 17.04.2008**

**Oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ALiquOTA I.C.I. ANNO 2008.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- RICHIAMATO il D.Lgs 30/12/1992, n.504 e s.m.i.;
  - RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio comunale n.12 del 03/04/2007;
  - VISTE le previsioni di gettito per l'anno 2008;
  - VISTA la Legge 23/12/1996, n.662 e s.m.i.;
  - VISTO il D.Lgs.18/12/1997, n.472 e s.m.i.;
  - VISTO il D.Lgs. 30/12/1997, n.446;
  - VISTA la Legge 23/12/1998, n.448;
  - VISTA la Legge 23/12/1999, n.488;
  - VISTO il D.Lgs. 30/12/1999, n.506;
  - VISTA la Legge 23/12/2000, n.388;
  - VISTA la Legge 28/12/2001, n.448;
  - VISTA la Legge 27/12/2002, n.289;
  - VISTA la Legge 24/12/2003, n.350;
  - VISTA la Legge 30/12/2004, n.311;
  - VISTO il D.L. 30/12/2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla Legge 01/03/2005, n.26;
  - VISTA la Legge 27/12/2006, n.296 (legge finanziaria 2007) che attribuisce al Consiglio comunale la competenza di individuare le aliquote I.C.I.;
  - RILEVATO che il comma 5 dell'art.1 della L.24 dicembre 2007 n.244 (Finanziaria 2008) ha previsto particolari agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in particolare i possessori della "prima casa" usufruiranno di un'ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille del valore, ai fini I.C.I., del fabbricato adibito ad abitazione principale (con esclusione dei fabbricati A1, A8 e A9 –abitazioni di lusso, ville e castelli).L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Lo Stato rimborserà poi ai Comuni la minore imposta derivante da tale ulteriore detrazione.
  - VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate comunali;
- ASCOLTATA LA RELAZIONE DEL SINDACO, il quale fa rilevare come:
- l'anno scorso vi sia stato un abbassamento di un mezzo punto di ICI

- quest'anno sia subentrato l'intervento statale e lo sportello tributi sia stato potenziato, anche attraverso banche dati.

INTERVENUTO IL CONSIGLIERE MARCO PEDUSSIA, il quale solleva la questione della detrazione, che passa da €122 a €103;

INTERVENUTO IL SINDACO, il quale spiega come si compendino la detrazione statale e la detrazione comunale;

INTERVENUTO IN REPLICA IL CONSIGLIERE MARCO PEDUSSIA, il quale formula la proposta di mantenere a 122 € la detrazione comunale, dichiarando come, in caso di accettazione di tale proposta, sarebbero disposti a votare a favore della delibera;

PRESO ATTO DELLA RISPOSTA DEL SINDACO, il quale dichiara come "Non sia possibile a questo punto fare ciò".

PRESO ATTO IN ULTIMO che a questo punto sorge una diatriba relativa alla riunione dei Capigruppo;

**Con voti favorevoli n.9 e n. 5 contrari (Consiglieri di minoranza sigg. Giordanengo, Pedussia, Demichelis, Dogliani, Bogetti) espressi in forma palese dai n.14 Consiglieri presenti sui 17 assegnati al Comune,**

#### **DELIBERA**

- 1) di confermare le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nel Comune di Sommariva del Bosco:
  - abitazione principale **5 per mille**,
  - terreni agricoli, aree edificabili ed altri immobili **6,75 per mille**;
- 2) di variare la detrazione comunale per la prima abitazione portandola da **€ 122,00** a **€ 103,29**.